

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"la Giustizia degli Ultimi"

Art. 1 - Denominazione, durata e sede.

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'Associazione di volontariato, avente la seguente denominazione:

"la Giustizia degli Ultimi ODV", apartitica, apolitica, aconfessionale, costituita con durata indeterminata e illimitata nel tempo, senza scopo di lucro.

L'acronimo e/o la dicitura saranno utilizzati in tutte le comunicazioni al pubblico dell'Associazione e in tutti i segni distintivi della stessa.

L'Associazione ha sede legale in (21013) Gallarate (Va) Via Verdi n. 3, Italia, ed ha carattere ed operatività nazionali.

Per deliberazione dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione potranno essere istituite o soppresse succursali, dipendenze, filiali, uffici e rappresentanze, purché limitate ad attività non lucrative di utilità sociale.

Tali sedi periferiche o dipendenze, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale, utilizzeranno lo stesso nome "la Giustizia degli Ultimi ODV" seguito dall'indicazione della località della sede.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale, proponendosi di offrire sostegno, assistenza e tutela alle persone vittime di danni patrimoniali e non patrimoniali dovuti a errati trattamenti medici e/o malasanità, a infortuni sul lavoro e/o a malattie professionali, a sinistri stradali e a responsabilità civile e penale in generale, facendo sì che tali lesioni siano integralmente risarcite, nel rispetto dei diritti e dei valori lesi o compromessi.

Tali scopi verranno concretizzati mediante lo svolgimento e la promozione delle seguenti attività:

- a) sostegno ed assistenza alle persone in difficoltà, emarginate, svantaggiate, ritenute meritevoli di tutela in base agli scopi ed alle finalità perseguite dall'Associazione;
- b) promozione dell'informazione e della formazione nell'ambito degli scopi associativi, anche mediante l'ideazione e/o la diffusione e/o la stampa di pubblicazioni singole o periodiche - sotto forma cartacea e/o digitale - di carattere medico-giuridico;

- c) al fine di una maggiore divulgazione e con la finalità di sensibilizzare il maggior numero di persone agli scopi ed alle finalità perseguite dall'Associazione, organizzazione di convegni e/o seminari e/o eventi e/o corsi informativi e didattici di carattere giuridico, medico, sociale, culturale, diffondendo altresì sentenze e pareri di specialisti in materia;
- d) creazione di un osservatorio e/o centro studi relativo alle tematiche di interesse dell'Associazione, comprensivo di raccolta dati ed elaborazioni statistiche;
- e) impulso ad una riforma adeguata dei criteri di risarcimento del danno alla persona, attribuendo adeguato valore alla vita umana ed alla sua qualità;
- f) partecipazione e collaborazione ad iniziative e/o progetti promosse da altre associazioni o enti, italiani e/o esteri, aventi scopi analoghi od in ogni caso compatibili con quelli dell'Associazione;
- g) raccolta fondi, donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva a sostegno degli scopi associativi, anche da destinarsi a premi o borse di studio ai soggetti ritenuti meritevoli dagli organi associativi a tal fine deputati, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione stessa.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza in base alle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito in relazione alle attività svolte in favore dell'Associazione medesima;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o

SP

Ca

Can

Can

Br

98

MC

morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario/Tesoriere;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 – Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 10 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ovvero almeno 7 (sette) giorni prima a mezzo mail o PEC .

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 8 - Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato

Handwritten signature: *Enrico Cudrè*

Handwritten signature: *Enrico Cudrè*

Handwritten signature: *Enrico Cudrè*

con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- organizzare le attività istituzionali;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare ogni decisione inerente alle spese ordinarie e straordinarie;
- approvare eventuali regolamenti interni e i documenti di governance;
- stabilire l'ammontare annuale delle quote associative e delle quote dei Soci Fondatori, dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori;
- deliberare l'ammissione dei nuovi associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- delegare a soci esterni al Consiglio lo svolgimento di singoli compiti utili alle attività organizzate;
- ogni decisione inerente alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- approvare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Potrà essere nominato amministratore anche un componente indipendente non associato qualora particolari esigenze e particolari competenze vengano richieste per la carica.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta eleggerà a maggioranza assoluta il Presidente, qualora non via abbia provveduto l'Assemblea, e il Vicepresidente o due Vicepresidenti.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ovvero dall'Organo amministrativo qualora l'assemblea non via abbia provveduto.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Art. 10 - Vicepresidente / Vicepresidenti

L'organo amministrativo può eleggere il Vicepresidente o i Vicepresidenti che rimangono in carica per un triennio. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Anche al Vicepresidente o ai Vicepresidenti spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio, nel caso sostituisca il Presidente nelle sue funzioni.

Art. 11 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 8 giugno 2001, n. 231,

SP

ca

ca

ca

ca

ca

qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, erogazioni liberali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, misure di sussidiarietà fiscale (ad esempio 5 x mille Irpef) .

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

L'Organo di amministrazione redige il bilancio di esercizio, formato da: a) stato patrimoniale; b) rendiconto gestionale o conto economico, con l'indicazione dei proventi e degli oneri; c) nota integrativa d) relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Bilancio potrà contenere anche il rendiconto finanziario che permette di verificare l'impiego delle risorse finanziarie raccolte per finanziare i progetti, gli investimenti, le spese generali e finanziarie.

Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo, se presente. Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 nella relazione di missione o, eventualmente, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 - Informativa sociale e bilancio sociale

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Nei soli casi espressamente previsti dalla legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 18 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- 1) presentare apposita richiesta all'Organo di amministrazione indicando i libri che vorrebbero

SP

Codr Ca

Am

AG

pet

consultare indicando eventualmente la necessità di ottenere fotocopia del contenuto;

2) concordare per iscritto con il Presidente del Consiglio direttivo il giorno e l'ora in cui potranno accedere presso la sede legale dell'associazione per esaminare i libri indicati nella richiesta di cui al punto precedente;

3) ottenere in sede di esamina le informazioni che ritengo opportuno conoscere.

E' fatto assoluto divieto di prendere i libri e portarli fuori dalla sede legale dell'associazione.

Art. 19 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e/o da altre disposizioni di legge vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 20 - Lavoratori

L'associazione può assumere, sia in Italia che presso le proprie sedi all'estero, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 21 - Sostenitori o Amici

I Sostenitori o Amici sono persone che per loro libera scelta versano la quota annuale stabilita dall'Organo amministrativo, senza necessità di richiedere l'ammissione.

Essi non hanno diritto di voto nelle Assemblee né diritto di esaminare i suddetti libri associativi ma hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita ed attività dell'Associazione.

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


Letto, approvato e sottoscritto in Gallarate (Va) il 5 febbraio 2020.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Sig. ra Cavaiani Antonia 

Sig. Pellegatta Stefano 

Sig. ra Tacchi Chiara 

Sig. Tosini Mirko 

Sig. ra Mauri Erika 

Sig. Baroffio Massimo 

Sig. ra Ceruti Cristina 